



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

AREA ANAGRAFE ECONOMICA
SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

GUIDA

AL DIRITTO ANNUALE

con gli aggiornamenti relativi all'anno 2008



Indice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
REGOLE GENERALI DEL DIRITTO ANNUALE	3
SOGGETTI OBBLIGATI	3
SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO	3
CASI PARTICOLARI	4
TRASFERIMENTO DI SEDE	4
TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA	4
SOCIETA' CON ESERCIZIO COMPRENDENTE PERIODI DI DUE ANNI SOLARI DIVERSI.....	4
ESERCIZIO PROLUNGATO	5
RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE	5
EVENTI ECCEZIONALI	5
IMPORTI	6
IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE	6
IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	7
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO	9
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE	10
ARROTONDAMENTI	10
MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	11
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24.....	11
TERMINI PER IL VERSAMENTO	12
RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	13
RIMBORSI	15
COMPENSAZIONI	15
SANZIONI.....	16



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ➔ Legge n. 580/1993 art.18
- ➔ Legge n. 488/1999 art. 17
- ➔ Decreto Ministeriale n. 359 del 11.5.2001,
Regolamento per l'attuazione dell'art.17 L. n.
488/1999
- ➔ Circolare Ministero Industria 3515 del 23.5.2001
- ➔ Circolare Ministero Industria 3520 del 24.7.2001
- ➔ Decreto Ministeriale n. 54 del 27.1.2005
- ➔ Decreto Ministero delle Attività Produttive 1.2.2008



REGOLE GENERALI DEL DIRITTO ANNUALE

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1° gennaio** di ogni anno e le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, anche solo per una frazione di esso.

SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PAGAMENTO

Non devono effettuare il pagamento:

- I soggetti solo REA.

L'obbligo del pagamento del diritto cessa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui:

- L'impresa è stata posta in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa (*salvo l'esercizio provvisorio dell'attività*);
- L'impresa individuale abbia cessato l'attività ed abbia presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo alla data di cessazione dell'attività;
- Le società e gli altri soggetti collettivi abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il **30 gennaio** successivo all'approvazione del bilancio finale;
- Le società di persone ed i consorzi risultino in scioglimento senza messa in liquidazione ed abbiano presentato domanda di cancellazione entro il **30 gennaio** successivo alla data di scioglimento;
- Le cooperative siano state sciolte per effetto di un provvedimento dell'Autorità Governativa (art. 2545-septiesdecies c.c.)



CASI PARTICOLARI

TRASFERIMENTO DI SEDE

Nel caso di trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio dove l'impresa risulta iscritta al 1° gennaio.

Se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio, e nel corso dello stesso anno effettua il trasferimento sede in altra provincia, il diritto è dovuto solamente alla Camera di commercio di prima iscrizione.

SOCIETÀ CON ESERCIZIO COMPRENDENTE PERIODI DI DUE ANNI SOLARI DIVERSI

Le imprese che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare e quindi "a cavallo d'anno" "dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse del 4 per mille se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie" (Circolare M.A.P. del 4 giugno 2003 n. 553291)

Ad esempio una società con esercizio dal 01/10/2006 al 30/09/2007 che approva il bilancio entro i 120 giorni:

il **16 marzo 2008** in occasione del versamento dell'acconto delle imposte per l'esercizio 2007/2008 dovrà versare il diritto annuale indicando come anno di riferimento il 2007, calcolato sulla base del fatturato IRAP (valori contabili) indicato sul modello "**UNICO 2007 - redditi 2006**".

ESERCIZIO PROLUNGATO

Le società che decidono al momento della costituzione di adottare un esercizio prolungato, alla chiusura del loro primo esercizio devono provvedere al pagamento del diritto annuale sia per l'anno in cui versano il primo acconto delle imposte, sia per l'anno precedente per il quale stanno versando il primo saldo delle imposte.

Ad esempio una società che si costituisce l'1/10/2006 e che decide di chiudere il primo esercizio al 31/12/2007 con approvazione del bilancio entro 120 gg:

entro il 31 ottobre 2006 paga il diritto dovuto per l'anno 2006;

il 16 giugno 2008 paga il diritto dovuto per l'anno 2007 (rapportato al fatturato conseguito nel periodo 1/10/2006 - 31/12/2006) e il diritto dovuto per l'anno 2008 (rapportato al fatturato conseguito nel periodo 1/1/2007 - 31/12/2007)



TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA (regola di salvaguardia in vigore fino alla determinazione del diritto annuale per l'anno 2007)

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il diritto annuale da versare commisurandolo al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. La trasformazione di natura giuridica non modifica tale modalità di determinazione del diritto.

Occorre tuttavia tenere conto della cosiddetta "regola di salvaguardia", prevista dal decreto che annualmente stabilisce gli importi, che pone un limite massimo al diritto da versare.

Pertanto:

- nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, l'importo dovuto deve essere **comunque** calcolato applicando la clausola di salvaguardia.
- nel caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, l'importo dovuto è commisurato al fatturato realizzato nell'anno precedente, fatta salva la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa vigente.

Quindi soltanto **le variazioni dell'impresa** che comportano una diversa determinazione dell'importo del diritto annuale dovuto, ossia:

- il passaggio dalla sezione ordinaria a quella speciale, e viceversa (es. S.r.l. che diventa S.S.)
- l'annotazione come società agricola per una società semplice, e viceversa hanno effetto dall'anno solare successivo a quello in cui sono state effettuate.

RIPRISTINO ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

L'impresa cancellata dal Registro Imprese, è nuovamente tenuta al pagamento del diritto annuale dall'anno del ripristino e secondo i principi generali, nel caso in cui, su richiesta, ottenga la cancellazione dell'iscrizione di cessazione con decreto del Giudice del registro.

EVENTI ECCEZIONALI

Le eventuali **agevolazioni** in materia contributiva previste con legge **in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali** (*alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.*) si applicano anche al diritto annuale. Ulteriori informazioni dovranno essere richieste alla Camera di commercio d'appartenenza.



IMPORTI

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE

Per le iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese l'importo del diritto è dovuto in cifra fissa, ed è determinato con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo

IMPORTO DA VERSARE PER LA SEDE DI OGNI IMPRESA

imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	€ 88,00
società semplici agricole	€ 88,00
società semplici non agricole	€ 144,00
società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001	€ 170,00

IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese con sede in Italia, che esercitano attività economica attraverso una o più unità locali, devono versare per ciascuna di esse, l'importo come risulta dalla seguente tabella, pari al 20% di quello dovuto per la sede, fino ad un massimo di € 200,00.

unità locali di imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli)	€ 18,00
unità locali di società semplici agricole	€ 18,00
unità locali di società semplici non agricole	€ 29,00
unità locali di società tra avvocati	€ 34,00



IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese l'importo del diritto dovuto è commisurato al **fatturato complessivo dell'impresa realizzato nell'esercizio precedente**, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999, ed è calcolato secondo le misure fisse e le aliquote determinate con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.

L'importo non è frazionabile in rapporto alla durata d'iscrizione nell'anno (art. 3 comma 2 D.M. 359/01).

IMPRESE CHE DEVONO CALCOLARE L'IMPORTO IN BASE AL FATTURATO

imprese individuali commerciali

società in nome collettivo

società in accomandita semplice

società a responsabilità limitata

società a responsabilità limitata unipersonale

società per azioni

società in accomandita per azioni

società consortili a responsabilità limitata

società consortili per azioni

società cooperative

società di mutuo soccorso

consorzi con attività esterna

enti economici pubblici e privati

aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000

G.E.I.E. Gruppo Europeo di Interesse Economico



DEFINIZIONE DI FATTURATO

L'art. 1, c.1 lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria stabilisce che il termine "fatturato" indica:

- **per gli enti creditizi e finanziari** la somma degli importi riportati nei righe **IQ17** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IQ19** (*commissioni attive*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **per i soggetti esercenti imprese di assicurazione** la somma degli importi riportati nei righe **IQ33** (*premi*) e **IQ34** (*altri proventi tecnici*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari** la somma degli importi riportati nei righe **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IQ5** (*altri ricavi e proventi*), **IQ6** (*interessi attivi e proventi assimilati*) **per le società di persone**; la somma degli importi riportati nei righe **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IQ5** (*altri ricavi e proventi*), **IQ17** (*interessi attivi e proventi assimilati*) **per tutti gli altri soggetti**, della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **per le imprese individuali, società, enti commerciali ecc. che svolgono attività di produzione, servizi, commercio ecc.** la somma degli importi riportati nei righe **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IQ5** (*altri ricavi e proventi*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.

Le imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto**, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.

DEFINIZIONE DI FATTURATO CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, i contribuenti che adottano un **regime di contabilità semplificata**, devono utilizzare i valori riportati nella colonna 4, dei "valori IRAP" in quanto tali soggetti non compilano la colonna 1 relativa ai "valori contabili".

Si precisa, inoltre, che i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro IQ IRAP o più quadri IQ IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla somma dei diversi valori riportati nelle diverse sezioni o nei diversi quadri IQ IRAP.

- Le **persone fisiche** che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario, utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ17** (reddito d'impresa determinato forfetariamente) **Sezione II del modello IRAP**

- Le **società di persone** che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario, utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ22** (reddito d'impresa determinato forfetariamente) **Sezione II del modello IRAP**

- Le **società di persone esercenti attività agricola** che determinano il reddito d'impresa in regime forfetario, utilizzano quanto riportato nel rigo **IQ26** (corrispettivi) **Sezione III del modello IRAP**

- Le **società di capitali in regime forfetario**, che compilano la **Sezione IV** devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari così come rappresentati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile



SCAGLIONI DI FATTURATO

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
Da euro	A euro	
0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)

L'importo del diritto da versare si determina sommando quanto dovuto per ciascun scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi).

IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le imprese con sede in Italia, che esercitano attività economica attraverso una o più unità locali, devono versare per ciascuna di esse, un ulteriore importo pari al 20% di quello dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00.

Le imprese con sede in Italia, che esercitano attività economica attraverso una o più unità locali all'estero non sono tenute, per esse, al versamento del diritto annuale.

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Le imprese con sede principale all'estero che esercitano attività economica in Italia, devono versare per ciascuna unità locale/sede secondaria € 110,00.



IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

	SEDE	UNITA' LOCALE
a) Imprese iscritte o annotate nella sezione speciale		
• Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	88,00	€ 18,00
• Società semplici agricole	€ 88,00	€ 18,00
• Società semplici non agricole	€ 144,00	€ 29,00
• Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	€ 170,00	€ 34,00
b) Imprese iscritte nella sezione ordinaria		
• Imprese individuali (imprenditori commerciali)	€ 200,00	€ 40,00
• Società in nome collettivo	€ 200,00	€ 40,00
• Società in accomandita semplice	€ 200,00	€ 40,00
• Società di capitali	€ 200,00	€ 40,00
• Società cooperative	€ 200,00	€ 40,00
• Società di mutuo soccorso	€ 200,00	€ 40,00
• Consorzi con attività esterna	€ 200,00	€ 40,00
• Enti economici pubblici e privati	€ 200,00	€ 40,00
• Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000	€ 200,00	€ 40,00
• G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico	€ 200,00	€ 40,00
c) Imprese con sede all'estero che aprono unità locali/sedi secondarie		€ 110,00

ARROTONDAMENTI

Gli **importi del diritto annuale** devono essere **arrotondati all'unità di euro** secondo la regola generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Gli importi relativi alle unità locali vanno calcolati ed eventualmente arrotondati sull'importo già arrotondato della sede.

L'unica eccezione è rappresentata dalla **maggiorazione dello 0,40%**, maggiorazione dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza annuale: in questo caso **non si procede ad alcun arrotondamento** e si versano anche gli eventuali decimali.



MODALITÀ DI PAGAMENTO

A partire dall'anno 2001, il diritto annuale deve essere versato tramite il modello F24, e dal 1° gennaio 2007 con modalità telematica.

Nel caso si vantino crediti per altri tributi e/o contributi si può compensare immediatamente quanto dovuto per il diritto annuale.

Le imprese che nel corso dell'anno

1. **chiedono di essere iscritte o annotate nel Registro delle imprese**
2. **aprono una nuova unità locale**
3. **costituiscono una nuova sede secondaria**

sono tenute al versamento del diritto tramite modello F24, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d'iscrizione o di annotazione.

Le imprese che si iscrivono con modalità telematica possono effettuare, inoltre, il pagamento del diritto con l'invio della pratica, tramite richiesta di prelievo nel modello NOTE.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, deve essere riportato **il codice fiscale**, e non la partita IVA, qualora diversa.

Nella sezione **ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI** si deve indicare

Codice ente/codice comune	Codice tributo	Anno riferimento	Importo a debito versati
TO	3850	2008	importo da pagare

Se l'impresa esercita attività economica attraverso unità locali/sedi secondarie in altre province, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune" la sigla della provincia della Camera di commercio in qui è ubicata l'unità locale/sede secondaria.



TERMINI PER IL VERSAMENTO

Il versamento del diritto deve essere eseguito, in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 16 giugno.

Il versamento eseguito entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, ossia il 16 luglio deve essere maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo. In questo caso sarà sufficiente compilare un unico rigo sommando l'importo del diritto e della maggiorazione.

Le società di capitali devono pagare il diritto entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

L'anno a cui il diritto annuale fa riferimento deve corrispondere all'anno per il quale si effettua il versamento dell'acconto delle imposte.

Le società di capitali

- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**
- con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono versare la prima rata d'acconto delle imposte sui redditi, e dunque anche il diritto annuale, entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**
- se il bilancio non è approvato nel termine stabilito il versamento è comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso**

Se il pagamento non viene eseguito nei termini suddetti, si può ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del c.d. ravvedimento operoso (vedi www.to.camcom.it/dirittoannuale).

Diversamente, sarà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto ai sensi del D.Lgs. 472/97 e del Decreto 27 gennaio 2005 n. 54.



RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della L. 580/93, così come modificato dall'art. 44 della L. 273/2002, il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale sono sanzionati secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/97.

Il contribuente che non ha provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini fissati dalla legge, ha la possibilità di sanare spontaneamente la violazione commessa beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Appurata tale condizione, l'art. 6 del D.M. n. 54/2005 prevede due fattispecie di ravvedimento:

1. con la prima, la sanzione è ridotta ad **un dodicesimo (2,50%)** del minimo previsto dall'articolo 4, comma 3 del regolamento (30%) se il pagamento viene eseguito entro **trenta giorni** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1
2. con la seconda, la sanzione è ridotta ad **un decimo (3%)** del minimo previsto dall'articolo 4, comma 3 del regolamento (30%) se il pagamento viene eseguito entro **un anno** dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1.

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 1), è necessario che **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 2,50% (1/12 del 30% art. 4 comma 3 D.M. n. 54/2005) del tributo dovuto.

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto 2), è necessario che **entro un anno dall'omissione** avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 3% (1/10 del 30% art. 4 comma 3 D.M. n. 54/2005) del tributo dovuto.



INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

dal	al	Interesse legale	Disposizione normativa
21/04/1942	15/12/1990	5,0%	
16/12/1990	31/12/1996	10,0%	L. 26.11.1990 n. 353
01/01/1997	31/12/1998	5,0%	L. 23.12.1996 n. 662
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10.12.1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11.12.2000
01/01/2002	31/12/2003	3,0%	D.M. 11.12.2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 1.12.2003
01/01/2008		3,0%	D.M. 12.12.2007

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97).

Per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla scadenza prevista per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art. 37 D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006).

Il versamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza , può, in alternativa, essere versato con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Nuove Imprese

Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale:

- **3851** – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
- **3852** – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”

E' esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.



A partire dall'anno 2001, il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24, e dal 1° gennaio 2007 con modalità telematica,

Nell'intestazione del modello F24, deve essere riportato il **codice fiscale**, e non la partita IVA, qualora diversa.

Nella **"SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"** devono essere indicati:

Codice ente/ codice comune	Codice tributo	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito	
TO	3850	200..	tributo		
TO	3851	200..	interessi		
TO	3852	200..	sanzione		
		TOTALE			SALDO

In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo totale o parziale.

RIMBORSI

Le richieste di rimborso e le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti, devono essere presentate, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti, a pena di decadenza, entro 24 mesi dal versamento stesso.

Per le annualità anteriori al 2000, il termine di presentazione delle istanze di rimborso e delle azioni giudiziali conseguenti, è scaduto il 31 dicembre 2001 (art.17 L.488/99).

COMPENSAZIONI

È stata riconosciuta la possibilità per i contribuenti che

- hanno erroneamente versato il diritto annuale
- hanno erroneamente versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno
- hanno effettuato il versamento ad una Camera di commercio alla quale non competeva il diritto

di effettuare la compensazione degli erronei versamenti a credito, con altri versamenti a debito, sia per lo stesso diritto annuale, sia per qualunque altro tipo di tributo.

A tal fine è necessario trasmettere un nuovo modello F24 indicando nel rigo relativo al **"debito"** l'importo del tributo da pagare, e nel rigo riferito al **"credito"** l'importo erroneamente versato.

Si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici

- **3851** – Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
- **3852** – Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

Ad eccezione dei casi di cui sopra, gli importi versati entro trenta giorni dalla scadenza senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, sono da considerarsi tardivi (circolare M.A.P. n. 3587/c del 20/06/2005).



SANZIONI

MANCATO PAGAMENTO

Nel caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, si procederà all'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria variabile dal 10 al 100%, secondo il D.Lgs. n. 472/97, il D.M. n. 54/2005 ed il Regolamento della Camera di commercio di Torino approvato l'11.10.2005.

In caso di omesso versamento del diritto annuale e nel caso di versamento incompleto, sull'importo del diritto annuale non versato verrà applicata una sanzione base pari al 30% maggiorata di una percentuale rapportata all'importo omesso, secondo gli articoli 5 e 6 del Regolamento.

In caso di omessa mora, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, verrà applicata una sanzione pari al 10% sull'importo versato, secondo l'articolo 5 del Regolamento.

In caso di tardato pagamento, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza del termine, verrà applicata una sanzione pari al 30% sull'importo versato secondo l'articolo 5 del Regolamento.

Alle violazioni relative agli anni 2001-2002 si applica la sanzione base del 10% mentre alle violazioni relative a più anni si applica, laddove più favorevole rispetto al cumulo delle sanzioni previste per ciascuna violazione, l'istituto della continuazione, come previsto dall'articolo 12 del Regolamento.

PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Avverso l'atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzioni, è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'atto.

E' altresì possibile presentare alla Camera di commercio di Torino una istanza di riesame intesa ad ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto, ovvero la riduzione delle sanzioni. La stessa non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli importi dovuti a titolo di diritto, interessi e sanzioni devono essere versati con il modello F24 con le stesse modalità previste per il pagamento ordinario del diritto.

Sono altresì dovute le spese del procedimento che dovranno essere pagate tramite il bollettino postale allegato all'atto notificato.